

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**

Contratto d'appalto

per l'esecuzione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito del prog. 1976 – Opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche e industriali in zona Noghère – CUP XXXX - CIG XXXXX

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale prof. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste il 28 novembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1666 di data 6 maggio 2021 del Presidente dell'Autorità, documento conservato agli atti dell'Autorità,

E

- XXXXX (di seguito XXXX o Appaltatore) con sede legale in XXXXX, iscritto con il proprio numero di codice fiscale n. XXXX all'Ufficio del Registro delle Imprese di XXXX e con il n. XXX al Repertorio Economico Amministrativo, in persona di XXXXX, nato a XXXX il XXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

che in data 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (di seguito, PNRR) con Decisione del Consiglio ECOFIN notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

che la “Missione 3” del PNRR rubricata “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale, sostenibile e pone, fra gli altri, l’obiettivo specifico di rafforzare e garantire l’interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;

che il d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito dall’art. 1 della l. 1 luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR, con particolare riferimento agli interventi di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), punto 8 “Aumento selettivo della capacità portuale” e punto 9 “Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale”;

che il d.m. 13 agosto 2021, n. 330 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale, sinergici e complementari al PNRR, procedendo alla relativa programmazione delle risorse e alla conseguente ammissione a finanziamento degli interventi riportati nell’Allegato 1 al predetto d.m. 330/2021;

che l’Autorità, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del citato d.m. 330/2021, è individuata quale soggetto attuatore degli interventi ammessi a finanziamento per il porto di Trieste e in particolare per l’intervento denominato “Opere preparatorie all’insediamento di attività logistiche ed industriali in zona No-

ghere, in vista dell'integrazione con il costruendo terminal portuale Noghere" – CUP XXX;

che il predetto intervento si pone in rapporto di complementarità con il PNRR e, in particolare, con la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) – Componente 2 (intermodalità e logistica integrata);

che l'Autorità, con deliberazione n. XX di data XX, ha autorizzato, fra l'altro, l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito del prog. 1976 – Opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche e industriali in zona Noghere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari a euro 477.487,65;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. XX del XXX, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'operatore XXXX per l'importo di euro XXX;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula del contratto, (eventuale) tranne XXX, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente contratto è sottoposto a condizione

risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e degli atti da esso richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (di seguito, DIP) e gli altri documenti progettuali, il Capitolato, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti da esso richiamati, da:

- disposizioni del Codice, del D.L. Semplificazioni, d.l. 77/2021 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte non abrogata);

- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore);
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- disposizioni in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell'esecuzione delle diverse prestazioni richieste.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo

stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 20 (Osservanza di leggi, decreti, regolamenti e disposizioni varie) del Capitolato.

Articolo 3 - Oggetto

Con il presente contratto l'Autorità, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che, in persona del legale rappresentante, accetta e assume, alle condizioni contenute nel contratto stesso e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativamente alle opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche e industriali in zona Noghere – prog. 1976, come dettagliatamente indicato, per quantità e qualità, nel Capitolato e negli altri allegati al presente contratto.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve adottare la massima cura e diligenza, attenendosi alla miglior pratica tecnica e professionale, applicando le regole dell'arte, avvalendosi di tecnologie avanzate e appropriate e conformandosi alle prescrizioni di cui al presente contratto d'appalto, al Capitolato, al DIP, all'offerta dell'Appaltatore nonché alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, DEC) e

del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, RUP).

L'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto sarà eseguita nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di progettazione, in materia di sicurezza e in materia ambientale, nonché di quella che dovesse essere emanata ed entrare in vigore nel corso della durata del presente appalto.

Nella progettazione dell'intervento devono essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate. Deve altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

In particolare, le prestazioni devono essere svolte secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti e 101 del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, dal D.M. 7.3.2018, n. 49 "Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" (art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e dai Criteri Ambientali Minimi.

Gli elaborati progettuali dovranno essere prodotti con i metodi e gli stru-

menti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture e redatti secondo le specifiche tecniche di cui al DM MIT n. 560/2017.

Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei Contratti di cui all'art. 216, comma 27-octies del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del Capitolato e del DIP.

Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore della progettazione tutte le prove e le indagini ulteriori che si mostrassero necessarie ai fini del buon esito delle attività progettuali.

Dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

L'Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire i chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP

in sede di esame del progetto o da Enti e Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

L'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.

Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli Enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Autorità prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per questo sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.

L'Appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, nel numero di copie che risulti necessario, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione all'Autorità garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di

servizi all'uopo indette e in particolare a quella prevista dall'articolo 27 del Codice.

L'Appaltatore dovrà redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.

L'Appaltatore inoltre avrà l'obbligo di consegnare gli elaborati progettuali su supporto informatico, nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici dell'Autorità e comunque in formato di stampa pdf. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta dell'Autorità ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si rendesse necessario, resterà di proprietà piena e assoluta dell'Autorità, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

Si precisa che l'incarico oggetto del presente contratto comprende le seguenti ulteriori attività strumentali:

- la redazione della "Relazione di sostenibilità dell'opera" prevista dalle "Linee guida concernenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC" di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- la redazione del Piano delle indagini geologiche – geotecniche;

- la redazione del Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto nel Capitolato.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte I - artt. 2 (Oggetto dell'appalto), 4 (Impegni della stazione appaltante), 6 (Proprietà delle risultanze del servizio), 8 (Sospensione del servizio), 9 (Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento dell'attività), 12 (Modalità di svolgimento del servizio), 13 (Caratteristiche degli elaborati di progetto), 14 (Sistema di interfaccia), 15 (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica), 16 (Attività di controllo e rendicontazione nelle fasi progettuali), 17 (Approvazione delle fasi progettuali), 18 (Attività di verifica della progettazione), 19 (Specifiche tecniche sull'applicazione dei criteri ambientali minimi) e alla Parte II – artt. 1 (Oggetto dell'incarico) e 2 (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla progettazione) del Capitolato.

Articolo 4 – Tempistica dell'appalto

I termini previsti per l'esecuzione dell'incarico sono di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP. L'Appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Per gli istituti della sospensione e della proroga, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II - art. 6 (Durata dell'appalto) del Capitolato.

Articolo 5 – Composizione dell'ufficio

Per l'esecuzione del servizio, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito un team di professionisti, al quale saranno preposti i seguenti soggetti:
XXX.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve avvalersi dei professionisti indicati in sede di offerta. In caso di dimostrata sopravvenuta impossibilità da parte di detti professionisti, l'Appaltatore, unicamente previo assenso dell'Autorità a seguito di motivata e circostanziata richiesta, potrà avvalersi di altri professionisti in possesso di qualifiche professionali e curriculum vitae perlomeno equivalenti.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte II – artt. 3 (Team base) e 4 (Collaborazioni) del Capitolato.

Articolo 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Le indicazioni tecniche nonché le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio DEC del presente contratto al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione dei servizi in argomento e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Articolo 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, al netto di IVA, è pari a € xxx (euro XXX).

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto sono assoggetta-

ti al regime IVA in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli, per come espressamente identificati nel Capitolato, nel DIP e nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Autorità e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dell'attività a regola d'arte, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e, in linea generale, di ogni onere

per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna, ecc.. Sono altresì comprese le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche e altre attività similari.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II – Art. 5 (Compenso professionale) del Capitolato.

Articolo 8 – Pagamenti

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio viene corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo di ammontare pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della presta-

zione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- alla consegna degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verrà corrisposto il 30% del corrispettivo;
- all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge, verrà erogato il 20% del corrispettivo;
- all'approvazione del progetto da parte dell'Autorità, verrà corrisposto il rimanente 20%.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali e avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Al fine di consentire all'Autorità il pagamento, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In conformità all'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità dell'attestazione di regolarità contributiva, in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Autorità si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, oltre che dar corso all'applicazione delle prescritte penali.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II – art. 7 (Modalità di pagamento) del Capitolato.

Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il numero 1976 di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) XX, il Codice Unico di Progetto (CUP) XX, il n. XX di impegno di spesa e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: IBAN XXXX presso XX; XXX (C.F. XXX). L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Autorità, in ottemperanza a quanto di-

sposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Autorità la quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

Articolo 10 – Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di

collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Autorità e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Per l'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II – art. 10 (Incompatibilità) del Capitolato.

Articolo 11 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla sicurezza, alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicura-

zioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte I – art. 11 (Sicurezza del personale) del Capitolato.

Articolo 12 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

In particolare, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a: comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio; garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente contratto e nel Capitolato; a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili; a dare preventiva comunicazione all'Autorità di eventuali situazioni di potenziale incompatibili-

tà al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.; a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente contratto e delle vigenti disposizioni in materia.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;
- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto

pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte I – art. 3 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore) del Capitolato.

Articolo 13 – Obblighi specifici derivanti dal PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

L'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi funzionali al conseguimento dei target e delle milestone associati alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Autorità da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea

per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

[eventuale, nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)] L'Appaltatore, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 20 del presente contratto, è obbligato a consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del contratto all'Autorità la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

[eventuale, nel caso in cui l'Appaltatore occupi all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]

L'Appaltatore, pena l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 20 del presente contratto, è obbligato a consegnare all'Autorità entro sei mesi dalla stipulazione del contratto la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 ((i) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e (ii) la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. 77/2021.

L'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Segnatamente, l'Appaltatore è obbligato ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del presente contratto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che pos-

sono essere adottati dall’Autorità conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al servizio per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 del presente contratto.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte II – art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR) del Capitolato.

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri eventuali subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti e il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Autorità.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte I – art. 7 (Obbligo di riservatezza e tutela dei dati) del Capitolato.

Articolo 15 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in

materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, la stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;

b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale

clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 16 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nel suddetto documento per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 17 – Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri o danni, l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

- ripristinare le opere e risarcire i danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli al DEC entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuta a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

Articolo 18 – Manleva

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del

contratto, alle persone e alle cose sia dell'Autorità sia di terzi.

L'Appaltatore solleva l'Autorità da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell'Autorità, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Autorità relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

Articolo 19 - Garanzia definitiva e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ha prodotto la polizza fideiussoria n. XXX emessa da XXX in data XX per l'importo di euro XX (XX).

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. La garanzia dovrà essere integrata entro 15 (quindici) giorni ogni volta che l'Autorità abbia provveduto alla sua

escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penali. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità. Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente

tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'Appaltatore ha prodotto, inoltre, le seguenti garanzie:

- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24 del Codice n. XXX emessa da XXX in data XXX con massimale garantito pari a € 5.000.000,00. Tale polizza copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico dell'Autorità nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. La polizza decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine con la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti;
- garanzia di responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, dell'Autorità o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o dell'Autorità) nell'esecuzione delle attività di rilievo e di ogni attività di campo con un massimale di € 5.000.000,00. Tale polizza avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino al rilascio del certificato di conformità.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e

limiti assicurati nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

Articolo 20 - Penali

In caso di ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali contenute nel presente contratto, la penale da applicare all'Appaltatore è stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale relativo a tutte le attività affidate.

La suddetta penale si applica anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH e di pari opportunità per la violazione degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4 del D.L. 77/2021, nonché per la violazione degli ulteriori obblighi derivanti dal PNRR di cui all'art. 13 del presente contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 20% dell'importo contrattuale. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dall'Autorità in occasione del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo e/o inadempimento, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità potrà avvalersi della garanzia fideiussoria. Ove l'Autorità provvedesse a escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico dell'Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte I – art. 10 (Penali) del Capitolato.

Articolo 21 - Risoluzione

L'Autorità può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Articolo 4 (Tempistica dell'appalto), Articolo 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 11 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente), Articolo 12 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Articolo 13 (Obblighi specifici derivanti dal PNRR), Articolo 19 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 15 (Intesa per la legalità), Articolo

16 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c le seguenti circostanze:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 20% dell'importo complessivo del contratto;
- d) nel caso di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;
- e) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2 del Codice;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Autorità;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- i) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- l) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di lavoro indicato in offerta, salvo nei casi dovuti a impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- m) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di lavoro

qualora ciò sia richiesto dall'Autorità;

n) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

o) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;

p) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

q) non rispondenza dei servizi alle norme di settore, alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;

r) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

s) azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

t) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone all'Autorità la risoluzione del contratto;

u) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

v) qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;

z) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del "Do No Significant Harm", così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 77/2021, nonché la violazione degli ulteriori obblighi derivanti da PNRR di cui all'articolo 13 del presente contratto, attestati a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Autorità.

Il contratto potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento

dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutando la polizza fidejussoria. In tutti casi resta fermo e impregiudicato il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei servizi eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma XX del predetto Codice, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto, lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. Pertanto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 22 - Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità ivi precisate.

L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o pec, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

Articolo 23 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto l'Autorità potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli artt. 205, 206, 208 del

Codice.

In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 del DM 49/2018.

Articolo 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG e il CUP nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Articolo 25 – Subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del Codice fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Affidatario ha dichiarato nei documenti di gara che non intende avvalersi del subappalto; pertanto, lo stesso è da ritenersi escluso. //

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: XXX.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dai luoghi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, all'Autorità il contratto che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli e obblighi previsti in materia di PNRR e DNSH.

Per quanto qui non previsto si richiama la Parte I – art. 5 (Subappalto e divieto di cessione e affidamento a terzi) del Capitolato.

Per un maggior dettaglio circa la disciplina del subappalto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità e pubblicato sul sito internet della stessa.

Articolo 26 – Controversie. Foro competente

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione

del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Articolo 27 – Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II – art. 12 (Elezione di domicilio) del Capitolato.

Articolo 28 - Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, comprese tasse e altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni.

Per quanto qui non previsto, si rinvia alla Parte II – art. 13 (Spese) del Capitolato.

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decre-

to legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla Parte II – art. 15 (Tutela della privacy) del Capitolato.

Articolo 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, nonché a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in quanto applicabile.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

XX

XX

(firmato digitalmente)

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 7 (Corrispettivo), art. 8 (Pagamenti), art. 15 (Intesa per la legalità), art. 17 (Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore), art. 19 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), art. 20 (Penali), art. 21 (Risoluzione del contratto), art. 22 (Recesso), art. 24 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 26 (Controversie. Foro competente), art. 28 (Spese contrattuali).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)